

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

(D.Lgs 15.11.1993 n. 507 Modificato dall'art. 1 del D.Lgs 28.12.1993 n. 566 - Gli artt. di riferimento sono riportati tra parentesi nel Regolamento)

TITOLO I – TARIFFE
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI
TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI
TITOLO IV - GESTIONE DEL TRIBUTO

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 177 DEL 29.11.1994;

MODIFICATO ALL'ART. 19 CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 2.10.1995;

MODIFICATO ALL'ART. 30 CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 05.05.1997;

DA INTEGRARE CON L'ATTO C.C. n. 179 del 09.02.1998 CHE HA STABILITO:

"- di concedere, ai sensi dell'art. 1 - comma 4° - della legge 449/97, con effetto dall'1/1/1998, l'esonero dall'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 507/93, esclusivamente per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con impalcature, ponteggi e simili, con mezzi fissi o mobili, per i lavori di ripristino di fabbricati o parte di essi gravemente danneggiati da eventi sismici e per il periodo di tempo necessario all'esecuzione dei lavori;

- di stabilire che comunque anche per tali occupazioni dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 31 - commi 1, 2 e 3 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 177 del 29/11/1994".

**TITOLO I
TARIFFE**

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Perugia, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

**Art. 2
Classe del Comune
(43.1)**

1. Il Comune di Perugia, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 146.160 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe II.

Art. 3

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

Art. 4 **Classificazione delle strade, piazze ed** **altre aree pubbliche** **(42.3)**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria - CENTRO STORICO CITTA'

II categoria - RESTANTE ZONA PERIFERICA E CENTRI ABITATI DI S.SISTO E P.S.GIOVANNI

III categoria - CENTRI ABITATI DELLE ALTRE FRAZIONI

IV categoria - RIMANENTI VIE E ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle quattro categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e presso le circoscrizioni comunali.

Art. 5 **Riduzione tariffaria per categoria** **(42.6)**

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

cat. II 30%

cat. III 50%

cat. IV 70%

CAPO I **TARIFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI** **PER ANNO SOLARE**

Art. 6 **Occupazione del suolo**

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1 a) a seconda della categoria dell'area.

A) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	€ 35,12/mq
II	€ 24,58/mq

III	€ 17,56/mq
IV	€ 10,54/mq

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4° comma dell'art. 44 del decreto 507, realizzati dai privati (44.3) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8)

Categoria	Importo
I	€ 17,56/mq
II	€ 12,29/mq
III	€ 8,78/mq
IV	€ 5,27/mq

A.2) Occupazione di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti (44.10)

E' applicata la tariffa ordinaria ridotta del 70% - Le tariffe sono le seguenti:

Categoria	Importo
I	€ 10,54/mq
II	€ 7,37/mq
III	€ 5,27/mq
IV	€ 3,16/mq

A.3) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8)

Si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq. 9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento.

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati (44.9).

Si applica la tariffa di cui al punto A ridotta al 10% come segue:

Categoria	Importo
I	€ 3,51/mq
II	€ 2,46/mq
III	€ 1,76/mq
IV	€ 1,05/mq

La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nelle specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.3.b) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonabili (44.8)

La tariffa è quella di cui alla lettera A ridotta dell'80%:

Categoria	Importo
I	€ 7,02/mq
II	€ 4,92/mq
III	€ 3,51/mq
IV	€ 2,11/mq

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

Art. 7
Affrancazione della tassa sui passi carrabili
(44.11)

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 6 punti A.1, A.2 e A.3.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

Art. 8
Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti
il suolo comunale

Si applica la tariffa di cui all'art. 6.1.A ridotta al 40%:

Categoria	Importo
I	€ 14,05/mq
II	€ 9,83/mq
III	€ 7,02/mq
IV	€ 4,21/mq

Art. 9
Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale
con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente
sul suolo pubblico (44.2)

Si applica la tariffa di cui all'art. 6 lett. A, obbligatoriamente ridotta al 30%:

Categoria	Importo
I	€ 10,54/mq
II	€ 7,37/mq
III	€ 5,27/mq
IV	€ 3,16/mq

Sono escluse della tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e dalle verande. (38.2)

Art. 10
Occupazione di sottosuolo o soprasuolo

Occupazione con:

1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali. (46 e 47. 1 e 2)
(NON APPLICABILE)

Categoria	Importo
I	L. 250.000 per Km. o sua fraz.
II	L. 175.000 " " " "
III	L. 125.000 " " " "
IV	L. 75.000 " " " "

2) innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi (47.2 bis)

Categoria	Importo forfettario annuale
I	€ 25,82
II	€ 18,08
III	€ 12,91
IV	€ 7,75

3) con seggiovie e funivie (47.3)

sino ad un massimo di 5 Km:

tariffa minima annuale unica: € 51,65

per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 Km:

tariffa minima annuale unica: € 10,33

Art. 11

Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo nell'anno 1994 (56.4)

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di € 25,82.

Art. 12

Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6 comma dell'art. 48 del Decreto 507.

(Le località dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art. 48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni)

Categoria	Importo minimo
a)	€ 46,48
b)	€ 30,99
c)	€ 15,49
d)	€ 7,75

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

Art. 13 Distributori dei tabacchi (48.7)

1. Per le occupazioni del suolo o soprasuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria (del decreto 507)	Tariffa
a) centro abitato	€ 15,49
b) zona limitrofa	€ 10,33
c) frazioni sobborghi e zone periferiche	€ 7,75

Art. 14 Occupazioni con taxi (44.12)

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

CAPO II TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 15 Occupazioni del suolo

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a.b)

A) Occupazioni del suolo comunale

Categorie	Importo (al minimo)
I	€ 2,58/mq
II	€ 1,81/mq
III	€ 1,29/mq
IV	€ 0,77/mq

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 20%.

B) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) con la riduzione pari a due terzi (art. 45.2, c):

Categorie	Importo (al minimo)
I	€ 0,86/mq
II	€ 0,60/mq
III	€ 0,43/mq

IV

€ 0,26/mq

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art. 47.5) (NON APPLICABILE)

1) per i primi trenta giorni:

Categorie	Tariffa forfettaria per occupazione	
	per 1 Km	oltre il Km
I	L. 20.000	L. 30.000
II	L. 14.000	L. 21.000
III	L. 10.000	L. 15.000
IV	L. 5.000	L. 9.000

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg.

Categoria	per occupazione 1 Km	per occupazione oltre il Km
I	L. 26.000	L. 39.000
II	L. 18.200	L. 27.300
III	L. 13.000	L. 19.500
IV	L. 7.800	L. 11.700

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 gg.:

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km	per occupazione oltre il Km
I	L. 30.000	L. 45.000
II	L. 21.000	L. 31.500
III	L. 15.000	L. 22.500
IV	L. 9.000	L. 13.500

4) se la durata è superiore a 180 giorni:

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km	per occupazione oltre il Km
I	L. 40.000	L. 60.000
II	L. 28.000	L. 42.000
III	L. 20.000	L. 30.000
IV	L. 12.000	L. 18.000

D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari (45.3)

Categoria	Tariffa minima
I	€ 0,77 il mq
II	€ 0,54 il mq
III	€ 0,39 il mq
IV	€ 0,23 il mq

Ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

Art. 16
Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo
e soprasuolo in aree della medesima categoria (42.4)

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c) del precedente art. 12 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 17
Riduzioni specifiche
(45.5)

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:

- del 50 per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art. 15 lett. C).

Art. 18
Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia
(45.6 bis)

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50 per cento (massimo: 50%).

Art. 19
Riduzione per le caratteristiche temporali
delle occupazioni temporanee (45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché:
- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
 - il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia effettuato:
 - a) se di importo inferiore o pari a € 258,23 anticipatamente o in due rate di pari ammontare, la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese: il pagamento rateizzato è consentito soltanto per importi superiori a € 103,29;
 - b) se di importo superiore a € 258,23, anticipatamente o nei termini previsti dall'art. 40 comma 5 bis del D. Lgs. 507/93;
 - il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della prima rata di essa per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione al pagamento delle rate successive se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

2. La riduzione prevista dal primo comma del presente articolo e tutte le altre riduzioni stabilite dall'art. 45 del D. Lgs. 507/93 sono cumulabili tra loro.

Art. 20
Aree destinate a parcheggio(45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rivelazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15 lett. A aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

Art. 21
Tariffe particolari di occupazioni temporanee
per il 1994 (56.11 bis)

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A, B, D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

Art. 22
Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo
viaggiante (art. 42.5)

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e Divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:
del 50 per cento sino a 100 mq
del 25 per cento oltre i 100 mq
del 10 per cento oltre i 1.000 mq

Art. 23
Riduzione del computo della superficie
(42.5)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

CAPO III
NORME GENERALI

Art. 24
Occupazioni abusive per protrazione
(42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

Art. 25
Occupazioni di misura inferiore all'unità impositiva

(42.4)

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

Art. 26

Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al Capo I del decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

Art. 27

La concessione per l'occupazione permanente

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4. Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

Art. 28

Revoca della concessione

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature o impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

Art. 29

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Art. 30

L'autorizzazione alle occupazioni temporanee

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 31

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Art. 32

Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;

- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI

(50 - 56.3)

Art. 33

Occupazioni permanenti

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.

4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. I versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alle lire 500, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze. (NON APPLICABILE A PARTIRE DAL 1.1.2002).

Art. 34

Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.

2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV

GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 35

Rimborso di riscossioni indebite

1. Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6° comma dell'art. 51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

Art. 36

Adempimenti del funzionario responsabile

1. Al controllo dell'attesa e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i registri, elenchi e bollettari previsti dal D.M. Finanze del 26.04.1994.

3. Tutti i registri e bollettari, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

Art. 37

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto a custodire nel suo ufficio anche gli atti indicati dall'art. 7 del D.M. Finanze del 26.04.1994.

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE AI SENSI DELL'ART. 42 - COMMA 3° DEL D.LGS. 507/93 - PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA - ART. 4 DEL REGOLAMENTO:

CATEGORIA PRIMA

TUTTE LE VIE E PIAZZE COMPRESSE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA', RIPORTATE NELL'ELENCO ALLEGATO E POSTE ENTRO IL PERIMETRO EVIDENZIATO NELLA PLANIMETRIA CARTA TECNICA REGIONALE SCALA 1:5000 - (ALLEGATO N. 1)

CATEGORIA SECONDA

TUTTE LE ALTRE VIE E PIAZZE DELLA CITTA', OLTRE IL LIMITE DELIMITANTE LA CAT. 1^ COMPRESSE NEL "CENTRO ABITATO, INTENDENDOSI TALE QUELLO DELIMITATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS 30.04.92 N. 285 E COME EVIDENZIATO NELLA CARTOGRAFIA (ALLEGATO N. 2), OLTRE I CENTRI ABITATI DELLE FRAZIONI DI PONTE SAN GIOVANNI E SAN SISTO COME SOPRA DELIMITATI.

CATEGORIA TERZA

LE VIE E PIAZZE COMPRESSE ENTRO IL LIMITE DEI CENTRI ABITATI (COME DELIMITATI AI SENSI DEL CITATO ART. 4 DEL D.LGS 285/92) DELLE RIMANENTI FRAZIONI DEL COMUNE E PRECISAMENTE:

PONTE VALLECEPPI	- all.to 2	MONTE MALBE	- all.to 2
PRETOLA	" "	CENERENTE	" "
CASAGLIA	" "	CAPANNE	" "
CASE NUOVE P.PIETRA	" "	PILA	" "
S.SABINA	" "	COLLESTRADA	" "
STROZZACAPIONI	" "	SANT'EGIDIO	" "
CASTEL DEL PIANO	" "	PONTE	" "
LACUGNANO	" "	FELCINO	" "
SAN MARCO	" "	LIDARNO	" "
		S.ANDREA	" "
		DELLE FRATTE	" "
PONTE RIO	" "	MADONNA	- all.to 20
MONTELAGUARDIA	" "	DEL PIANO	" "
SAN MARINO	" "	COLONNETTA	" "
		S.FORTUNATO	- all.to 21
		D.COLLINA	- all.to 21
BAGNAIA	- all.to 19	MONTEBAGNO	- all.to 15
		LO	- all.to 15
PILONICO MATERNO	- all.to 18 e 26	CANNETO	- all.to 25 e 26
COLLE UMBERTO	" 26 " 9	SOLFAGNANO	" "
MAESTRELLO	" 26 " 9	PARLESCA	" "
S.GIOVANNI PANTANO	" 17 " 9	LA BRUNA	" "
RIPA	" 6 " 9	TAVERNACCE	" "
PIANELLO	" 5 " 16	S.ORFETO	" "
FARNETO	" 11 e 12 " 11	CINELLA	" "
FRATTICIOLA SELV.	" 4 " 7	COLOMBELLA	" "
PICCIONE	" 12 " 8	RANCOLFO	" "
MUGNANO	" 27 " 8	RESINA	" "
FONTIGNANO	" 29" 8	CIVITELLA	" "
MONTEPETRIOLO	" 28 " 14	BENAZZONE	" "
ACQUAIOLA GRATIANO	" 29 " 14	S.ORSOLA	" "
SANT'ENEA	" 24 " 10	CASA DEL..	" "
S.MARTINO IN COLLE	" 22 " 11	DIABOLO	" "
S.MARTINO IN CAMPO	" 20 " 13	PONTE	" "
S.MARIA ROSSA	" 23 " 13	PATTOLI	" "
		RAMAZZANO	" "
		LE PULCI	" "
		PIEVE	" "
		PAGLIACCIA	" "
		BOSCO	" "
		VILLA	" "
		PITIGNANO	" "
		MAESTRELLO	" 26

CATEGORIA QUARTA

TUTTE LE VIE E PIAZZE DEL RESTANTE TERRITORIO COMUNALE.

NOTA: NELLE CARTOGRAFIE ALLEGATE, ENTRO IL LIMITE DEI CENTRI ABITATI SOPRA ELENCATI, E' INDICATA PER CIASCUNO LA CATEGORIA DI APPARTENENZA.

ART. 12 E 13 DEL REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI -

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELL'ART. 48 DEL D.LGS 507/93

A) CENTRO ABITATO:

ZONA COMPRESA ENTRO IL PERIMETRO DELIMITATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATO N. 1 (Carta tecnica regionale 1:5000) LE CUI VIE E PIAZZE SONO QUELLE RIPORTATE NELL'ELENCO ALLEGATO.

B) ZONA LIMITROFA:

TUTTE LE ALTRE VIE E ZONE DEL CENTRO ABITATO DELLA CITTA' COMPRESSE NEL LIMITE INDIVIDUATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS 30.04.92 N. 285, EVIDENZIATO NELLA CARTOGRAFIA 1:10.000 (Allegato n. 2), NONCHE' I CENTRI ABITATI COME SOPRA INDIVIDUATI DELLE FRAZIONI DI:

- PONTE S.GIOVANNI
- SAN SISTO
- LACUGNANO
- PONTE VALLECEPPI
- PONTE FELCINO
- SAN MARCO

C) SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE :

TERRITORIO FINO A ML. 1.000 DAL LIMITE DELLA ZONA URBANA IDENTIFICATA AI FINI DELLA PRECEDENTE CATEGORIA, (PERUGIA CITTA'), NONCHE' I CENTRI ABITATI DI:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - S.SABINA | - S.A. DELLE FRATTE |
| - CASENUOVE | - STROZZACAPIONI |
| - CASTEL DEL PIANO | - COLONNETTA |
| - MADONNA DEL PIANO | - CASAGLIA |
| - PRETOLA | - PONTE RIO |

D) FRAZIONI:

LE ALTRE FRAZIONI E PARTE RIMANENTE DEL TERRITORIO COMUNALE.

ELENCO VIE COMPRESSE NELLA 1° CATEGORIA DEL 3° COMMA DELL'ART. 42 E NEL CENTRO ABITATO DI CUI AL 1° COMMA ART. 48 DEL D.LGS. 507/93

*** A**

ABRUZZO
DELL'ACQUEDOTTO
ALBA
LEON BATTISTA ALBERTI
ALESSI
ALFANI PIAZZA
ALIGHIERI DANTE
ALUNNI
ANDREOCCI AMERIGO
ANSIDEI PIAZZA
ANTINORI ORAZIO dal Civ. 1 al 27
" " 2 " 26
APOSTOLI DEGLI

APPIA
AQUILA
AQUILONE
ARCHI
ARCO
ARMONICA
ASILO
AURORA
AZZI

*** B**

BACIADONNE
BAGLIONI
BALCONE
BALDESCHI
BALDO
BARTOLO
BARUTOLI
BATTISTI CESARE
BECCARIA CESARE
BELLA
BELLUCCI PIAZZALE
BENEDETTA
BENINCASA
BERARDI TIBERIO
BESAGLIERI CORSO
BONACCIA
BONACCI BRUNAMONTI M.A.
BONAPARTE VALENTINI M.
BONAZZI
BONCAMBI
BONFIGLI BENEDETTO dal Civ. 2 al 14
BONTEMPI
BORGO XX GIUGNO
BOTTINELLI
BOVARO
BRIGLIA DI BRACCIO
BROCCA DELLA
BRUGNOLI A.
BRUNO GIORDANO PIAZZA
BRUSCHI
BUCACCIO civico 1 e civico 2
BUFALO
BULAGAIO dal civ. 2 al 30 e dall'1 al 41

*** C**

CACCIATORI DELLE ALPI VIA
CANE DEL
CAMPO BATTAGLIA
CANAPINA
CANERINO
CANTAMERLO
CANTERINO
CANTINE DELLE
CAPORALI C.

CARDELLINO
CARMINE
CARTOLARI
CASTELLANO
CAVALLOTTI PIAZZA
CAVOUR CORSO
CEFALO
CERA
CESAREI
CHIARA
CIALDINI E.
CIECHI DEI
CIRCO
CLARISSE
COLOMBA
COMETA
CONCE
CONSOLAZIONE
CONVENTUCCIO
CORROTTA
CORTONE
COTOGNO
CUCCUINA
CUMANA
CUPA DELLA
CURATO
CURIOSA

*** D**

DADO
DAL POZZO E. dal 2 al 136/C e dall'1 all'83
DANTI PIAZZA
DANZETTA
DELIZIOSA
DELLA CORGNA A.
DEPOSITO
DESERTA
DI LORENZO F.
DEL DRAGO PIAZZA
DEL DUCA PIAZZA
DEL DUCA VIA

*** E**

EBURNEA
ELCE DI SOTTO
EREMITA
EUGUBINA VIA dal civ. 2 al 42
" " 1 " 53
EUROPA PIAZZALE

*** F**

FABRETTI A.
FAGIANO
FAINA Z.
FANI C.
FANTI M.
FATEBENEFRAPELLI
FAUSTINA
FAVORITA
FERRI BALDASSARRE PIAZZA
FICO
FILOSOFI PIAGGIA DEI
FIORE
FIORENTUOLA
FIUME
FLORAMONTI
FONTI COPERTE dal 2 al 10 e Civ. 13
FORNO
FORTE
FORTEBRACCIO PIAZZA
FORTUNATA
FORZE DELLE
FRA' BEVIGNATE
FRANCOLINA
FRATTI
FUMO DEL
FUORI LE MURA

*** G**

GABBIA DELLA
GALLO
GARIBALDI CORSO
GATTI DEI
GEMELLA
GENTILE
GERANIO DEL
GIARDINO DEL
GHEZZI DEI
GISMONDA
GIULIA
GOLDONI
GRATA
GRAZIOSA
GRILLO DEL
GUARDABASSI
GUERRIERA

*** I**

IDALIA
IMBRIANI
INDIPENDENZA VIALE
INNAMORATI
ITALIA PIAZZA

*** L**

LABERINTO DEL
LANARI DEI
LARGA
LAURO DEL
LICEO DEL
LOGGIA DELLA
LORENZINI A. dal Civ. 30 al 36
" " 31 " 35
LUCERTOLA DELLA
LUCIDA
LUNA DELLA
LUPATELLI D. PIAZZA
LUPATELLI D. VIA
LUPO DEL

*** M**

MADONNA DELLA
MADONNA DI BRACCIO
MAESTA' DELLE VOLTE
MAMELI G.
MANEGGIO DEL
MARCONI G.
MARIOTTI ANNIBALE PIAZZA
MARIOTTI ANNIBALE VIA
MARTELLI DEI
MARZIA
MASI L.
MATTEOTTI PIAZZA
MATTIOLI
MAZZINI G.
MELO DEL
MENICUCCI L.
MICHELOTTI BIORDO PIAZZA
MOGHERINO DEL
MORETTI F.
MORLACCHI F. PIAZZA
MORO DEL
MORONE DEL

*** N**

NASPO DEL
NEPOLA DELLA
NEBBIOSA

*** O**

OBERDAN G.
OFFICI DEGLI
OMBROSA
ORIZZONTE
ORO DELL'
ORSINI B.
ORSO DELL'
ORTI DEGLI

*** P**

PACE DELLA
PARADISO DEL
PARIONE DEL
PARTIGIANI PIAZZA
PASCOLI A.
PASTICCIO DEL
PAZIENZA
PELLARI DEI
PELLAS F.LLI
PELLINI POMPEO VIALE
PEPE DEL
PERGOLA DELLA
PERICOLOSA
PERNICE DELLA
PERO DEL
PERSA
PERSICO DEL
PIACEVOLE
PIANTAROSE
PICCININO PIAZZA
PICCIONE
PIETRA DELLA
PINTURICCHIO
PIOPPA DEL
PISCINELLO DEL
PODIANI
POETA DEL
POGGIO DEL
POMPILI G.
POZZO DEL
POZZO CAMPANA
PRIORI DEI
PROME DELLE
PROSPETTO DEL
PULCRA
PULIGNANI

*** Q**

XIV SETTEMBRE
IV NOVEMBRE PIAZZA

*** R**

RAFFAELLO
RITORTA
ROCCHI U.
ROMA VIALE dal Civ. 2 al 52
" " 1 " 11
RONDINE DELLA
ROSCETTO DEL
RIPA DI MEANA (tutti i pari)
ROSSI SCOTTI PIAZZA
RUPE DELLA

*** S**

SACCO DEL
SALITA DI S.GIULIANA
SALTO DEL
S. AGATA
S. AGNESE
A. ANDREA
S. ANNA
S. ELISABETTA
S. ERCOLANO
S. FRANCESCO PIAZZA
S. FRANCESCO VIA
S. GIACOMO
S. GIOVANNI DEL FOSSO
S. GIOVANNI DI DIO PIAZZA
S. GIUSEPPE dal Civ. 1 all'1/a
S. LUCIA
S. MARGHERITA
S. PAOLO PIAZZA E VIA
S. PROSPERO dal Civ. 21 al 39
" " 4 al 18
S. SAVINO
S. SEBASTIANO
S. STEFANO
SANTINI G.
SAPIENZA DELLA
SCALA DELLA
SCARLATTI D.
SCIRI DEGLI
SCORTICI DEGLI
SCOSCESA
SCURA
SDRUCCIOLA
SENSO DEL
SETTE DEL
SIEPE DELLA
SILENZIO DEL
SNELLA
SOLE DEL
SOLFAROLI
SOLITARIA
SPIRITO GUALTIERI L.
SOTTORIPA
SPECIOSA
SPINA DELLA
SPOSA DELLA
STELLA DELLA

STREGHE DELLE
STRUZZO DELLO
STURIONE DELLO

*** T**

TARTARUGA DELLA
TEDESCA
TIBERI
TOPO DEL
TORCOLETTI
TORDO DEL
TORNETTA DELLA
TORNITORI DEI
DELLA TORRE PIAGGIA
TORRETTA
TORRICELLA
TRAVERSA

*** U**

UNIVERSITA' PIAZZA

*** V**

VANESE
VANNUCCI CORSO
VANVITELLI L.
VECCHI A. il Civ. 2 e fino al Civ. 25 dispari
XX SETTEMBRE dal Civ. 1 al 13
" " 2 al 70 - Civ. 88 - dal 90 al 106
VERMIGLIOLI
VERZARO DEL
VIBI
VINCIOLI
VIOLA DELLA
VOLPE DELLA
VOLTE DELLA PACE